



Argomento	DIRITTO ED ORGANIZZAZIONE ENTI LOCALI AFFIDAMENTI INCARICHI DI STUDI, RICERCHE, CONSULENZE ex DL.vo 165/2001, artt. 7 e 53: • USO DI PROFESSIONALITA' INTERNE • CONCETTO DI INDISPONIBILITA' di PROFESSIONALITA' INTERNE
Data dell'atto	11/12/2024
Documento	LINEE GUIDA 2024 Sezione Corte dei Conti Regione Emilia Romagna – Delibera n. 135/2024
Provenienza	Corte dei Conti
Fonti	https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=016d8eb5-e6e5-4f6d-805e-782094fd6d4b
Sintesi	• Uso di professionalità interne: viene ricordato che l'ente può "verificare se l'incarico possa essere conferito, prima che a un esterno ad un dipendente, ma al di fuori delle mansioni di servizio quali derivantigli dal profilo professionale di inquadramento " (Delibera Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 180 del 23.12.2015) • Concetto di indisponibilità di professionalità interne: viene ricordato che "la non disponibilità non possa riferirsi ai carichi di lavoro, ma debba riferirsi ad un'effettiva assenza della persona in pianta organica " (il che può avvenire perchè si è trasferita e non c'è più, oppure perchè non è stata assunta, oppure perchè non è prevista in pianta organica). Se la figura c'è, si deve parlare di non possibilità dimostrando "con un'esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente" (Corte dei Conti, Sezione Veneto, delibera n. 114/2019).
Questioni	• Uso di professionalità interne: a titolo gratuito od oneroso? Posto che si tratta di attività straordinaria, al di fuori della routine del dipendente e non corrispondente al suo mansionario, se a titolo gratuito la prestazione potrà avvenire durante l'orario di lavoro ed utilizzando i beni della PA; se a titolo oneroso, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10777 del 5 giugno 2020 chiarisce che: "le condizioni per conferire un incarico oneroso al



	dipendente, sono che l'incarico debba essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro e senza utilizzare i beni della amministrazione.” • Concetto di indisponibilità: e se la professionalità c'è ma è oberata di lavoro? Nel caso in cui la professionalità nell'ente esista, ma non possa effettivamente proporsi per l'incarico, non si deve parlare di indisponibilità, ma di impossibilità meticolosamente dimostrata con esaustiva motivazione (da parte del dirigente)
Commento	Bene per la prima parte , nell'ottica dell'integrazione delle soft skills e del benessere lavorativo: proporsi per svolgere un incarico professionale altamente qualificato, fidelizza il dipendente e consente risparmi all'Ente, costituendo prova della flessibilità del dipendente e della propensione alla modifica del profilo professionale/specializzazione. Riguardo alla seconda parte , il bisogno di ricorrere ad incarichi esterni per mancanza di una certa professionalità, induce a considerare che, se la prestazione si dovesse consolidare nel tempo, si dovrebbe prevedere in pianta organica un profilo corrispondente, valorizzando il personale interno.
Collegamenti	Art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005 sui controlli della Corte dei Conti; Art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75